

Disegno di legge finanziaria per il 2008

| | | |
|--|---|---|
| | TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA | |
| | Art. 2 (Riduzione della pressione fiscale) <i>omissis</i> | |
| | <p style="text-align: center;">Art. 3 (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)</p> <p>1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nell'articolo 56, secondo comma, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";</p> <p>b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: "Art. 61 (<i>Interessi passivi</i>) 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi..</p> <p>2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del primo comma non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15." ;</p> <p>c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;</p> <p>d) nell'articolo 77, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";</p> <p>e) nell'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.";</p> <p>f) nell'articolo 84, comma 1:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) il secondo periodo è abrogato;</p> <p style="padding-left: 40px;">2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";</p> <p>g) nell'articolo 87, comma 1, le parole: "del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle seguenti: "del 95 per cento";</p> | IRES Modifiche base imponibile e riduzione aliquota IRES |

h) l'articolo 96 è sostituito dal seguente: “Art. 96 (*Interessi passivi*) 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.

4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di in deducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.”;

i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

l) nell'articolo 102:

- 1) il comma 3 è abrogato;
- 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.”;

m) nell'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

n) nell'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.”;

o) nell'articolo 109:

- 1) al comma 4, lettera b), le parole da: “Gli ammortamenti dei beni materiali”, fino a: “, che hanno concorso alla formazione del reddito.”, sono soppresse;
- 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”;
- 3) il comma 6 è abrogato;

p) nell'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo», è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

q) l'articolo 122 è sostituito dal seguente: “Art. 122. (*Obblighi*

della società o ente controllante) 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;

r) nell'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

t) dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente: “Art. 139-bis (*Recupero perdite compensate*) 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.”;

u) nell'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.”.

2. Le disposizioni del comma 1 lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2) e 3) e u), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1, lettera h), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni del comma 1 lettere e) e f), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione della lettera g) ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione

**Rideterminazione
delle percentuali**

**Tassazione del reddito
di impresa delle
imprese individuali e
delle società di
persone con aliquota
proporzionale**

della lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione del numero 2, concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. La disposizione della lettera o), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1.

3. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti

Imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali

nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del **27,5** per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

6. L'opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime d'imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 172, è aggiunto il seguente comma: "10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.";

b) nell'articolo 173, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il

riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.”;

c) nell'articolo 175:

1) al comma 1, le parole: “di aziende e”, e le parole: “all'azienda o”, sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) nell'articolo 176:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.”;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostituiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.”;

3) al comma 3, le parole: “il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti”, sono sostituite dalle seguenti: “i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva”, e le parole: “totale” e “parziale”, sono soppresse;

4) al comma 5, premettere le seguenti parole: “Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,”;

5) il comma 6 è abrogato.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d), numero 2), può

**Modifiche base
imponibile e riduzione
aliquota IRAP**

essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.

10. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico.

11. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico delle imposte sui redditi, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

12. Al fine di semplificare le regole di determinazione della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (*Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali*). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa";

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis (*Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali*). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria

dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.”;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (*Determinazione del valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziarie*). 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del cinquanta per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 9 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come

Norme generali sulle modalità e sui limiti di utilizzo dei crediti d'imposta per incentivi

Modifiche alla disciplina dell'IVA di gruppo

risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei Provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio, 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti, non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.”;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (*Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione*) 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del cinquanta per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo

11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.”;

e) nell'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.”;

f) all'articolo 11:

1) nel comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: “pari a 5.000” e “fino a 10.000”, sono sostituite, rispettivamente, con: “pari a 4.600” e con: “fino a 9.200”;

2) nello stesso comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 67;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) nel comma 4-*bis*, le parole: “euro 8.000”, “euro 6.000”, “euro 4.000” e “euro 2000” sono sostituite, rispettivamente, con “euro 7350”, “euro 5.500”, “euro 3.700” e “euro 1.850”;

5) nel comma 4-*bis*.1, le parole: “pari a euro 2.000”, sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 1.850”;

g) l'articolo 11-*bis* è abrogato;

h) nell'articolo 16, comma 1, le parole: “l'aliquota del 4,25 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “l'aliquota del 3,9 per cento”.

13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti; ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo

unico, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

15. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

16. Nell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30."

17. La disposizione del comma 16 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

omissis

| | | |
|-----|---|---|
| 16 | 32. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato. | Ammortamento immobili strumentali |
| | Art. 4 (Regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali e ulteriori semplificazioni) <i>omissis</i> | Regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali |
| ... | <p>28. Dopo l'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: "Art. 44-<i>bis</i>. 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-<i>ter</i> e 6-<i>quater</i>, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-<i>bis</i> e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.</p> <p>29. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 28, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica e l'Agenzia delle entrate.</p> <p>30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di | Semplificazioni mod. 770 |

| | | |
|-----------|--|--|
| | comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9 dell'articolo 44. | |
| 34 | <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)</p> <p>1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "1° gennaio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"</p> | Proroga leggi regionali tasse auto e IRAP |
| | <i>omissis</i> | |
| | <p>31. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 10, la lettera <i>e-ter</i>) è sostituita dalla seguente : <i>"e-ter)</i> i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;"</p> <p>b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-ter</i>), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-ter</i>;"</p> <p>32. All'articolo 78, comma 25-<i>bis</i>, della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo le parole: "fine assistenziale", sono aggiunte le seguenti: "e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale", e dopo le parole: "dell'articolo 51", sono aggiunte le seguenti: "e quelli di cui alla lettera <i>e-ter</i>) del comma 1</p> | Contributi alle casse/assicurazioni sanitarie integrative |

| | | |
|--|---|--|
| | dell'articolo 10''. | |
| | <i>omissis</i> | |
| | <p>37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.</p> <p>39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.</p> <p>40. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di Interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:</p> <p>a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;</p> <p>b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.</p> <p>41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:</p> <p>a) le regole di identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;</p> <p>b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;</p> <p>c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;</p> <p>d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a determinate</p> | <p>Fatturazione elettronica PP. AA.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>tipologie di approvvigionamenti;</p> <p>e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo;</p> <p>f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;</p> <p>g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.</p> | |
| | <i>omissis</i> | |
| | <p style="text-align: center;">Art. 6 (Trasporto pubblico locale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti, un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008. 2. La disponibilità di tale Fondo è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. 3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni sono ripartiti con decreto del Ministro dei Trasporti sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. 4. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> “d) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo.”; “e) “all'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 50% della dotazione del Fondo. 5. Gli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>legge 26 dicembre 1992 n. 211 con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del ministro dei Trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20%. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.</p> <p>6. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.</p> <p>7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta semprechè le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.</p> | |
| | <i>omissis</i> | |